



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2026

Versione n. 2 del
23/09/2026

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma - tel. 06 4041 9476

Cod. fisc. 97132130580 – Albo dei Fondi Pensione n. 77 – Registro Persone Giuridiche n. 61/99

Introduzione

Il presente Documento illustra, in modo semplice e operativo, le condizioni, le modalità e la documentazione necessaria per richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata presso FondoPro. Le disposizioni qui riportate integrano quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto del Fondo e dalla documentazione regolamentare applicabile.

Requisiti generali

L'aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

- **spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari:** in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione individuale maturata;
- **acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli:** dopo almeno 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e fino al 75%;
- **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione:** dopo almeno 8 anni di partecipazione e fino al 75%;
- **ulteriori esigenze personali:** dopo almeno 8 anni di partecipazione e fino al 30%.

Ai fini del calcolo degli otto anni sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Per far valere l'anzianità degli otto anni di iscrizione, ove non maturata esclusivamente con FondoPro, è necessario inviare un'attestazione formale dell'iscrizione perdurante da parte di altro Fondo Pensione a cui l'aderente risulta ancora iscritto.

Come presentare la richiesta

La richiesta di anticipazione deve essere presentata **esclusivamente attraverso l'area riservata** dell'aderente, seguendo le indicazioni disponibili nella sezione dedicata alle anticipazioni. La documentazione richiesta deve essere completa e leggibile e trasmessa **in un unico file in formato PDF**.

Il pagamento della prestazione avverrà **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato (o cointestato) all'aderente. **È necessario indicare le coordinate bancarie o postali (IBAN) del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico, nonché il codice BIC/SWIFT unitamente alla denominazione dell'Istituto Bancario.**

Per informazioni e comunicazioni relative alle pratiche di anticipazione è possibile utilizzare l'indirizzo: anticipazioni@fondopro.it.

Importo dell'anticipazione e reiterabilità

L'anticipazione può essere richiesta anche più volte, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa e tenendo conto delle anticipazioni precedentemente percepite e non reintegrate. L'importo erogabile non può in ogni caso superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata, quando la causale richiede la prova della spesa.

Tempi di lavorazione ed erogazione

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta o irregolare, il Fondo richiederà le necessarie integrazioni inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica presente nell'area riservata dell'aderente e i termini di lavorazione decorreranno nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.

Qualora, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrazione documentale inviata via mail, non pervenga alcun riscontro da parte dell'aderente, la pratica sarà annullata d'ufficio e, qualora l'aderente intenda successivamente procedere, dovrà presentare una nuova richiesta corredata della documentazione completa.

Per le richieste complete pervenute entro il giorno 20 del mese, il disinvestimento è effettuato utilizzando il valore quota dell'ultimo giorno del medesimo mese. Per le richieste pervenute successivamente, il disinvestimento è effettuato con il valore quota dell'ultimo giorno del mese successivo. L'erogazione avviene mediante bonifico bancario sulle coordinate comunicate dall'aderente **entro 6 mesi dalla richiesta dell'anticipazione ovvero dal perfezionamento della stessa.**

Nel caso in cui, al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione, risulti già disposto o in corso di lavorazione uno switch sulla posizione individuale, lo switch verrà automaticamente annullato.

Si procederà quindi con l'istruttoria e la lavorazione della richiesta di anticipazione, che verrà completata e contabilizzata prima di effettuare qualsiasi ulteriore operazione sulla posizione individuale, al fine di garantire la tempestiva disponibilità delle somme all'aderente.

Una volta perfezionata l'anticipazione, gli uffici di FondoPro provvederanno a informare l'aderente della necessità di presentare una nuova richiesta di switch. Tale richiesta potrà essere presentata nel mese successivo a quello in cui l'anticipazione sarà stata perfezionata e contabilizzata.

Importante per tutte le anticipazioni

- L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:
 - ✓ **se minorenni** è necessario allegare l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. e la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
 - ✓ **se maggiorenni** la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.
- Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.
- Si precisa che, qualora l'importo risultante dalla documentazione comprovante la spesa da finanziare mediante l'anticipazione sia inferiore all'importo richiesto, la domanda sarà annullata e l'aderente sarà invitato a presentare una nuova richiesta, indicando l'importo della spesa risultante dalla documentazione giustificativa, al netto delle imposte applicabili.
- Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 100,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata e sarà annullata d'ufficio;
- **Nel caso di anticipazioni concesse sulla base di fatture**, qualora l'importo della fattura sia espresso in valuta estera, dovrà essere presentata idonea documentazione rilasciata dalla banca attestante il relativo controvalore in euro alla data di emissione della fattura.
- Il trattamento fiscale relativo alle casistiche indicate nel presente documento, viene esposto nell'apposito Documento sul Regime Fiscale disponibile sul sito del Fondo.

ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

L'anticipazione può essere richiesta per le spese sostenute per l'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, incluse le spese connesse e necessarie all'acquisto, purché adeguatamente documentate.

L'anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio nei casi di acquisto in cooperativa.

È richiesto il possesso di almeno 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Documenti da presentare

1. Modulo o richiesta di anticipazione compilata secondo la procedura prevista dal Fondo (attraverso area riservata);
2. documentazione attestante che l'immobile costituisce la prima casa di abitazione, secondo i requisiti previsti dalla normativa fiscale;
3. certificato di residenza o autocertificazione relativa alla residenza o all'intenzione di trasferirla nel comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio nei casi di acquisto in cooperativa;
4. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente;
5. documentazione relativa alla specifica tipologia di acquisto.

In particolare:

- **acquisto da terzi:** copia dell'atto notarile di compravendita oppure, se l'acquisto non è ancora perfezionato, copia del contratto preliminare, con successiva produzione del rogito definitivo e impegno ad inviare copia dell'atto notarile entro i termini previsti nel preliminare ovvero non oltre un anno dalla presentazione della domanda di anticipazione. Qualora venga presentata una proposta di acquisto che, a seguito del versamento di una caparra mediante bonifico bancario, acquisisca valore di contratto preliminare, dovrà essere presentata anche copia del relativo bonifico attestante l'avvenuto versamento della caparra;
- **acquisto in cooperativa:** documentazione attestante la prenotazione o l'assegnazione dell'alloggio e gli esborsi sostenuti, con successiva produzione dell'atto pubblico di assegnazione;
- **costruzione in proprio:** titolo di proprietà del terreno, titolo edilizio, contratto di appalto o preventivi di spesa e, successivamente, la documentazione fiscale relativa ai lavori;
- **in caso di acquisto tramite asta giudiziaria:** occorre produrre, in via provvisoria, il verbale di aggiudicazione e copia dell'esborso sostenuto (assegno o bonifico) necessario

all'aggiudicazione dell'asta e in via definitiva, il decreto di trasferimento comprovante l'effettivo acquisto;

- **acquisto per i figli:** documentazione idonea a comprovare il rapporto di parentela nonché copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del figlio.

Percentuale erogabile

L'importo massimo erogabile è pari al 75% della posizione individuale maturata, al netto degli oneri fiscali previsti.

Importante

- È da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto della prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva.
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza e tale circostanza sia documentata.
- È possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figlio vi stabiliscano la residenza.
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente.
- In caso di acquisto di una quota di una proprietà immobiliare, l'anticipazione potrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile, e sempre a condizione che la quota oggetto di acquisto costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.
- L'anticipazione non può essere richiesta per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).
- L'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui l'acquisto non venga portato a termine. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- È possibile rivendere l'abitazione acquistata con le "agevolazioni prima casa" entro due anni, mantenendo il diritto al beneficio fiscale per il nuovo acquisto.

ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI SULLA PRIMA CASA

L'anticipazione può essere richiesta per interventi relativi alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001.

L'Anticipazione è erogabile esclusivamente in relazione a interventi il cui perfezionamento sia avvenuto entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta.

È richiesto il possesso di almeno 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Interventi ammessi

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Possono essere considerate anche le spese strettamente connesse agli interventi, quali progettazione ed esecuzione dei lavori, acquisto dei materiali, perizie e sopralluoghi, oneri di urbanizzazione, prestazioni professionali, imposte e altri costi inerenti, purché debitamente documentati.

Documenti da presentare

1. Richiesta di anticipazione secondo la procedura prevista dal Fondo (attraverso area riservata);
2. documentazione attestante la proprietà dell'immobile o il titolo reale di godimento;
3. documentazione relativa alla tipologia di intervento e, ove prevista, la documentazione edilizia;
4. fatture, ricevute fiscali o preventivi di spesa;
5. ricevute dei bonifici utilizzati per il pagamento dei lavori;
6. in caso di interventi su parti comuni, copia della delibera assembleare e della tabella di ripartizione delle spese;
7. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente
8. in caso di richiesta relativa alla prima abitazione dei figli, documentazione comprovante il rapporto di parentela nonché copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del figlio.

Documentazione successiva in caso di richiesta su preventivo

Qualora l'anticipazione sia richiesta sulla base di preventivi di spesa, questi dovranno essere redatti da operatori specializzati ed emessi nei 120 giorni precedenti la presentazione della domanda. In caso di spese non ancora integralmente sostenute, l'aderente è tenuto a produrre, tempestivamente e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, copia delle relative fatture o ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute e copia delle ricevute dei bonifici utilizzati per il pagamento dei lavori.

Percentuale erogabile

L'importo massimo erogabile è pari al 75% della posizione individuale maturata, al netto degli oneri fiscali previsti.

Importante

L'anticipazione per la realizzazione di interventi di ristrutturazione è riconosciuta esclusivamente qualora l'immobile oggetto degli interventi ***sia di proprietà dell'aderente o dei suoi figli e sia destinato a residenza o dimora abituale*** (incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta).

È esclusa la possibilità di richiedere l'anticipazione per sostenere spese relative a interventi di ristrutturazione effettuati su un immobile di proprietà di terzi, anche qualora lo stesso sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.

ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

L'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento per far fronte a spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni riguardanti l'aderente, il coniuge o i figli, relative a terapie e interventi straordinari. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presenza di condizioni di particolare gravità che rendano necessario e straordinario il ricorso alla terapia o all'intervento, sia sotto il profilo medico sia sotto quello economico.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alla terapia o all'intervento e quelle sostenute per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

Documenti da presentare

1. Richiesta di anticipazione secondo la procedura prevista dal Fondo (attraverso area riservata);
2. certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica ovvero dal medico di medicina generale (MMG) convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante il carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
3. fatture o ricevute fiscali e copia dei bonifici attestanti le spese sostenute;
4. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente;
5. documentazione comprovante il rapporto di parentela qualora la richiesta riguardi il coniuge o i figli. In questo caso produrre anche copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del soggetto per cui si richiede l'anticipazione.

Termini per la richiesta

La richiesta può essere presentata entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.

Percentuale erogabile

L'importo massimo erogabile è pari al 75% della posizione individuale maturata, al netto degli oneri fiscali previsti.

Importante

Valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, l'anticipazione può essere erogata all'aderente prima dell'effettuazione della terapia o dell'intervento, sulla base di un idoneo preventivo di spesa. A tal fine, dovranno essere presentati preventivi di spesa rilasciati da operatori specializzati ed emessi nei 60 giorni precedenti la presentazione della domanda. L'aderente è tenuto a produrre, tempestivamente e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, copia delle relative fatture o ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute e copia dei bonifici.

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

L'anticipazione può essere richiesta per ulteriori esigenze personali dell'aderente, senza necessità di documentare la motivazione della richiesta.

È richiesto il possesso di almeno 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Documenti da presentare

1. Richiesta di anticipazione secondo la procedura prevista dal Fondo (attraverso area riservata);
2. Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente.

Percentuale erogabile

L'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione individuale maturata, al netto degli oneri fiscali previsti. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011).

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

L'aderente può reintegrare, in tutto o in parte, le somme percepite a titolo di anticipazione mediante versamenti aggiuntivi, secondo le modalità stabilite dal Fondo.

Il reintegro deve essere effettuato previa compilazione dell'apposito modulo, disponibile sul sito www.fondopro.it – sezione Modulistica –, da inviare congiuntamente alla copia del bonifico di reintegro via e-mail all'indirizzo anticipazioni@fondopro.it.

Secondo le disposizioni operative attualmente previste dal Fondo, il reintegro può essere effettuato esclusivamente nel mese di dicembre, entro il giorno 20, mediante un unico versamento, che può essere anche di importo parziale rispetto alla somma complessivamente reintegrabile. Non è pertanto consentito effettuare più versamenti di reintegro nel corso del medesimo mese ovvero in altri mesi.

Nella causale del bonifico dovrà essere obbligatoriamente indicata la dicitura “Reintegro anticipazione”, seguita dal codice fiscale dell'aderente, al fine di consentire al Fondo la corretta identificazione del versamento e il relativo accredito sulla posizione individuale.

CESSIONE DEL QUINTO, VINCOLI E FINANZIAMENTI

Qualora sulla posizione individuale sia stato notificato un contratto di finanziamento, un vincolo o altro provvedimento che incida sulla disponibilità delle somme, l'aderente dovrà produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Fondo, inclusa la liberatoria del soggetto finanziatore.

In assenza della documentazione richiesta, l'erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e dai vincoli esistenti.

RESPONSABILITÀ DELL'ADERENTE

L'aderente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il Fondo può richiedere, sia in fase istruttoria sia successivamente all'erogazione, ulteriori chiarimenti o documenti a supporto della richiesta.

Gli aderenti che non abbiano completato la documentazione relativa a precedenti anticipazioni erogate sulla base di preventivi o documentazione provvisoria non potranno presentare ulteriori richieste fino alla regolarizzazione della pratica precedente.

CONTATTI

FondoPro

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma

Tel. +39 06 40419476

E-mail Anticipazioni: anticipazioni@fondopro.it

www.fondopro.it